

DIRITTO CIVILE

Prof. GIOVANNI FURGIUELE

Lezioni a cura della Dott.ssa Giulia Tesi

CAPITOLO 15

LA DESTINAZIONE

1. La destinazione: rilievi introduttivi.....pag. 469

CAPITOLO 15

LA DESTINAZIONE

1. La destinazione: rilievi introduttivi.

In questo ultimo capitolo ci occuperemo di un fenomeno – la destinazione – che, nell’ambito del nostro ordinamento, ha trovato la sua considerazione normativa in tempi abbastanza recenti.¹

La destinazione costituisce materia regolata nell’ambito di un articolo del codice civile (articolo 2645 *ter* c.c.) che offre una valutazione, di carattere particolare, di un’attività specifica, ossia la trascrizione degli atti destinazione. Come vedremo, l’articolo 2645 *ter* c.c. – “*Trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche*” – introduce una disciplina particolare e complessa che necessiterà di alcune considerazioni specifiche, in fase di interpretazione.

Quanto risulta specificato dalla norma, in una certa logica, si colloca in una dimensione unilaterale, in quanto frutto di un’attività negoziale posta in essere da un unico soggetto. In una logica diversa, però, la situazione tendenzialmente unilaterale necessita dell’adesione del destinatario, riproponendo la struttura bilaterale del procedimento nella logica della figura del contratto.

La curiosità in ordine alla destinazione nasce dall’introduzione (con il D. L., n. 273, del 30 dicembre 2005, convertito nella L., n. 51, del 23 febbraio del 2006) dell’articolo 2645 *ter* del c.c. – “*Trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con persone disabilità, a pubbliche amministrazioni,*

¹ L’articolo 2645 *ter* c.c. – che, come vedremo, disciplina la trascrizione degli atti di destinazione – è stato introdotto all’interno del codice civile dalla legge, n. 51, del 23 febbraio 2006.

o ad altri enti o persone fisiche". Esso introduce una disciplina particolare e complessa che arricchisce la fase costitutiva della trascrizione.

In particolare, la norma così statuisce: «*Gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell'articolo 1322, secondo comma, possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione; per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso. I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall'articolo 2915, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo*». Nella norma in commento si ha, quindi, un riferimento espressivo ai cosiddetti atti di destinazione.

Altro istituto che prenderemo in considerazione è il *trust*. Esso è un istituto che proviene dalla tradizione giuridica anglosassone e che, nell'ordinamento italiano, non trova alcuna specifica disciplina. Si pone allora il problema di stabilire se la costituzione di un *trust* possa essere legittimamente posta in essere da un soggetto nell'ambito del sistema giuridico italiano, alla luce dei principi e degli istituti base di quest'ultimo. In realtà, esistono non pochi problemi in ordine all'ammissibilità del *trust* nell'ordinamento italiano così come nell'ordinamento di molti altri Stati europei. Detto ciò, è bene ribadire che la legge italiana non prevede alcuna normativa specifica in materia di *trust*. A proposito della disciplina del *trust*, quindi, bisogna

fare riferimento alla Convenzione internazionale dell'Aja del 1985 (sulla legge applicabile ai *trusts* e sul loro riconoscimento), ratificata e resa esecutiva in Italia con la Legge 364/1989² entrata in vigore il 1 gennaio del 1992.

² Legge 16 ottobre 1989, n. 364: “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento adottata all’Aja il 1 luglio 1985*”.